



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 44 DEL 03/03/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DI CAMMINAMENTO ESTERNO E DEL VANO SCALE DEL CIVICO 30 DI VIA ANFOSSI, SGOMBERO DEGLI APPARTAMENTI INTERNI 1-2-3 CIV. 30 DI VIA PAOLO ANFOSSI, CAUSA INCENDIO DEL TETTO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 20/02/2025 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di un incendio sulla porzione di tetto soprastante il vano scale e l'ultimo piano dell'edificio sito in Via Paolo Anfossi 30;

- in pari data il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva in supporto dei Vigili del Fuoco su loro stessa richiesta e, concordemente con il Funzionario di Guardia presente sul posto, disponeva:

- l'interdizione del camminamento esterno di accesso al vano scale e agli appartamenti al civ. 30 di Via Anfossi;
- l'interdizione del vano scale del civ. 30 di Via Anfossi;
- lo sgombero appartamento civ. 30 int. 1 di Via Anfossi (*piano primo*);
- lo sgombero appartamento civ. 30 int. 2 di Via Anfossi (*piano secondo*);
- lo sgombero appartamento civ. 30 int. 3 di Via Anfossi (*piano terzo*);

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. 0091445.I del 26/02/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 82708.U del 21/02/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di pronto intervento dall'Ufficio Pubblica Incolumità e con nota prot. 82708.U del 21/02/2025, le disposizioni di chiusura e sgombero con divieto di accesso causa incendio e fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato alla professione, relativamente a:

- camminamento esterno di accesso al vano scale e agli appartamenti al civ. 30 di Via Anfossi;
- vano scale del civ. 30 di Via Anfossi;
- appartamento civ. 30 int. 1 di Via Anfossi (*piano primo*);
- appartamento civ. 30 int. 2 di Via Anfossi (*piano secondo*);
- appartamento civ. 30 int. 3 di Via Anfossi (*piano terzo*);

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 5 Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- ad Aster Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.